Ferrovie dello Stato Italiane
UA 30/3/2023
RFI-NEMI.DIN.DISC.SO\PEC\A\2023\0
000592

Fracerdinario Stracedinario ex art. 4 DL 18 aprile 2019 n. 32
DPCM 05 agosto 2021

Bypass ferroviario di Augusta

Collegamento ferroviario nel porto di Augusta

prot: CS.PaCt.P\23012 Data: 29 marzo 2023

ORDINANZA N. 1/Augusta

Bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa (CUP J51B21001950006)

Collegamento ferroviario nel porto di Augusta (CUP C51B20000970006)

Disposizioni Organizzative (legge n. 55/2019 e s.m.i.)

Il Commissario

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 ed, in particolare, l'art. 4 comma 1 come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da ultimo modificato con la legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

visto l'art. 1 del D.P.C.M. del 5 agosto 2021 – registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2021 e notificato con nota prot. 35230 del 28/09/2021 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) – con il quale sono stati individuati nell'allegato 1 allo stesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 2029, n. 55, gli interventi "Bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa" e "Collegamento ferroviario nel porto di Augusta";

visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale l'Ing. Filippo Palazzo, già Dirigente di RFI S.p.A., è stato nominato Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 1 del medesimo decreto;

vista la Comunicazione Organizzativa di RFI Spa n. 600/AD del 14 ottobre 2021, con la quale RFI ha emesso le Linee Guida "L'iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale" che definiscono in ambito RFI ruoli, responsabilità e modalità attuative al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'iter procedurale dei Progetti affidati alla gestione dei Commissari straordinari di cui all'art. 4 del decreto legge n. 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019 e s.m.i., nonché quello per i progetti inseriti nell'Allegato IV del decreto legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021.

ADOTTA



le seguenti disposizioni organizzative aventi a riferimento gli interventi "Bypass ferroviario di Augusta sulla tratta ferroviaria Catania-Siracusa" e "Collegamento ferroviario nel porto di Augusta".

Articolo 1

Il Commissario straordinario opera nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico e della normativa dell'Unione Europea e, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019 e s.m.i., assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori degli interventi ferroviari sopra indicati.

Articolo 2

Per l'espletamento delle attività di competenza, il Commissario straordinario si avvale di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), alla quale resta confermato il ruolo di Stazione appaltante e Committente dell'intervento in questione, ferme le attribuzioni del Commissario di cui alla legge e alla presente Ordinanza.

Per il progetto "Collegamento ferroviario nel porto di Augusta" sarà sottoscritta apposita Convenzione che regolerà i rapporti fra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Autorità di sistema Portuale della Sicilia Orientale -nel cui ambito ricade il porto di Augusta-, Rete Ferroviaria Italiana e Commissario straordinario.

Articolo 3

I provvedimenti del Commissario straordinario sono adottati con Ordinanze. Le Ordinanze sono pubblicate su sito internet dedicato, oltre che con le ulteriori modalità eventualmente richieste dalla normativa applicabile al provvedimento oggetto dell'Ordinanza.

Articolo 4

Il Commissario straordinario opera ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019 e s.m.i., e più precisamente:

- convoca, prima dell'avvio degli interventi, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi;
- rielabora, eventualmente, ed approva i progetti non ancora appaltati, raccordandosi con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche;
- approva i progetti, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente competente. L'approvazione è sostitutiva, ad ogni effetto di legge, di ogni autorizzazione/ parere/ visto/ nulla osta occorrenti, eccezion fatta:
 - o per le autorizzazioni relative alla tutela ambientale, per le quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati;



o per le autorizzazioni relative alla tutela di beni culturali e paesaggistici, che, decorsi infruttuosamente i termini ivi indicati, si intendono acquisite con esito positivo.

L'approvazione del progetto, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata dalla localizzazione dell'opera prevista in progetto, comporta la variante agli strumenti urbanistici vigenti, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dalla localizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

- provvede, con proprio decreto, alla redazione dello stato di consistenza e immissione in possesso dei suoli necessari per la realizzazione delle opere anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli Enti locali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento procedurale previsto dal T.U. degli Espropri.

Articolo 5

Ai fini di cui al precedente articolo 4, il Commissario straordinario acquisisce tramite il Direttore Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI tutta la documentazione necessaria in relazione al progetto di competenza.

Articolo 6

Qualora il Commissario straordinario ritenesse opportuna la convocazione di una Conferenza di Servizi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 da svolgersi con le modalità previste dall'art. 14-bis della legge 241/1990, o con modalità diverse definite dallo stesso Commissario, per acquisire le pronunce delle Amministrazioni interessate dal progetto stesso, la predisposizione, l'organizzazione e la gestione della Conferenza è in capo al Responsabile della Struttura Processi Autorizzativi, Archeologia e Ambiente di RFI.

Ai fini della indizione della Conferenza di Servizi (CdS), il Direttore Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI invia l'elenco degli Enti/Amministrazioni da invitare a partecipare alla Conferenza di Servizi, dando evidenza, contestualmente, della data di ricezione del progetto da parte di ciascun Ente/Amministrazione.

La Conferenza di Servizi si svolgerà con le modalità definite dal Commissario con l'Ordinanza di indizione.

Conclusa con la determinazione motivata la Conferenza, il Commissario straordinario approva il progetto, anche avvalendosi dei poteri di cui all'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019 e s.m.i..

Articolo 7

L'approvazione del progetto da parte del Commissario, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata, sostituisce ogni diverso provvedimento.

Articolo 8



Il Commissario adotta altresì, su proposta della Stazione appaltante ed avvalendosi dei poteri alla stessa conferiti dall'art. 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019 e s.m.i., ogni atto occorrente all'urgente compimento delle attività di progettazione, delle occupazioni di urgenza, delle espropriazioni e della realizzazione delle opere.

Articolo 9

Tutta la procedura di gara sino al suo completamento, ivi inclusa la stipula del contratto, si realizza a cura e nella responsabilità di RFI.

Articolo 10

Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 5 agosto 2021, comunica alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

- entro sei mesi dal conferimento dell'incarico, il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati;
- i progetti approvati, il relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il sistema di cui al D.lgs. n. 229 del 2011, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, ai fini della successiva trasmissione al CIPESS ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019 e s.m.i.;
- dà immediata notizia qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale dell'opera;
- trasmette, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione, per ciascuno degli interventi infrastrutturali, circa lo stato di realizzazione dell'opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione, al fine di rendere l'informativa alle Commissioni parlamentari competenti.

Ai fini di cui al presente articolo, il Commissario straordinario acquisisce dal Direttore Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI tutta la documentazione necessaria.

* * *

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Osserva Cantieri" e di FS Italiane dedicate alle opere commissariate.

Il Commissario straordinario

Filippo Palazzo